



COMUNICATO UFFICIALE N. 73 **Stagione Sportiva 2020/2021**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal N. 69/AA al N. 87/AA, inerenti Provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 AGOSTO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 69/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 942 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Tommaso VILLA e della società A.S.D. GESSATE, avente ad oggetto la seguente condotta:

TOMMASO VILLA, in violazione degli artt., 4 e 32 del Codice di Giustizia Sportiva vigente, per avere consentito e comunque non impedito, in qualità di Presidente della A.S.D. Gessate, che il Sig. Antonio Tito Steduto, pur essendo tesserato con la A.S.D. Città di Sesto, svolgesse attività di direttore sportivo della società A.S.D. Gessate e svolgesse attività di proselitismo, coinvolgendo in attività calcistiche (gare ed allenamenti per la A.S.D. Gessate) i calciatori Richmond John, Youssef Farag, Luigi Antonio Infantes Palomino, Alessio Sitzia e Christian Colangelo di Giacomo, tesserati con la A.S.D. Città di Sesto, senza alcuna autorizzazione da parte della società di appartenenza dei calciatori;

A.S.D. GESSATE, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Tommaso VILLA in proprio e, nella qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. GESSATE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Tommaso VILLA e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. GESSATE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 AGOSTO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 70/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Antonio Umberto PETRAGLIA e della società A.S.D. GRUMENTUM VAL D'AGRI, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANTONIO UMBERTO PETRAGLIA, all'epoca dei fatti presidente e legale rappresentante pro tempore dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Grumentum Val D'Agri, in ordine alla violazione di cui all'art. 4, comma 1, e all'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di interviste pubblicate su vari quotidiani nazionali e di sei "post" pubblicati sulla "pagina" del social network "facebook" della società A.S.D. Grumentum Val D'Agri, a seguito delle decisioni adottate dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti (successivamente deliberate dal Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio) relative ai criteri di conclusione dei campionati di competenza e in particolare alle retrocessioni dal campionato di serie D al campionato di eccellenza, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive del prestigio, della reputazione e della credibilità della medesima Lega Nazionale Dilettanti e del Suo Presidente, nonché dell'istituzione federale nel suo complesso;

A.S.D. GRUMENTUM VAL D'AGRI, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 1, e dell'art. 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal sig. Petraglia Antonio Umberto, presidente e legale rappresentante pro tempore dotato di poteri di rappresentanza, così come sopra descritti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonio Umberto PETRAGLIA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. GRUMENTUM VAL D'AGRI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Antonio Umberto PETRAGLIA e di € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. GRUMENTUM VAL D'AGRI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 AGOSTO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 245°

COMUNICATO UFFICIALE N. 71/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1124 pf 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Andrea ROMEO, Paolo MALDINI e della società A.C. MILAN S.p.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

ANDREA ROMEO, Dirigente Accompagnatore dell'A.C. Milan S.p.A., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e di quanto previsto dal C.U. n. 210/A FIGC dell'8 giugno 2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", per essere entrato nello spogliatoio Arbitri, in occasione della gara Lazio – Milan del 4 luglio 2020, pur essendo l'ingresso consentito, dopo la sanificazione, solo agli arbitri designati alla gara e vietato "a qualunque altro tesserato, tecnico o operatore" (cfr. "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità "a porte chiuse", finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologia da COVID-19"), e per non aver indossato, durante il colloquio con l'arbitro dell'incontro in esame, la mascherina (DPI), con ciò mettendo a rischio la salute dell'arbitro e dei suoi assistenti;

PAOLO MALDINI, Dirigente area tecnica dell'A.C. Milan S.p.A., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e di quanto previsto dal C.U. n. 210/A FIGC dell'8 giugno 2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", per essere entrato nello spogliatoio Arbitri, in occasione della gara Lazio – Milan del 4 luglio 2020, pur essendo l'ingresso consentito, dopo la sanificazione, solo agli arbitri designati alla gara e vietato "a qualunque altro tesserato, tecnico o operatore" (cfr. "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità "a porte chiuse", finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologia da COVID-19"), e per non aver indossato, durante il colloquio con l'arbitro dell'incontro in esame, la mascherina (DPI), con ciò mettendo a rischio la salute dell'arbitro e dei suoi assistenti;

A.C. MILAN S.p.A., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, per responsabilità propria, in violazione degli obblighi posti in essere dal C.U. 210/A FIGC dell'8 giugno 2020, di osservanza dei Protocolli Sanitari finalizzati al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19, emanati dalla FIGC e validati dalle Autorità sanitarie e governative competenti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Andrea ROMEO, Paolo MALDINI e Ivan GAZIDIS, in qualità di Amministratore Delegato, per conto della società A.C. MILAN S.p.A.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione dell'ammenda di € 9000,00 (novemila/00) per il Sig. Andrea ROMEO, dell'ammenda di € 9000,00 (novemila/00) per il Sig. Paolo MALDINI e di € 3000,00 (tremila/00) di ammenda per la società A.C. MILAN S.p.A.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 AGOSTO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 72/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1121 pf 19/20 adottato nei confronti del Sig. Daniele FAGGIANO e della società PARMA CALCIO 1913 S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:

DANIELE FAGGIANO, Direttore Sportivo della Società PARMA CALCIO 1913 S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e di quanto previsto dal C.U. n. 210/A FIGC dell'8 giugno 2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", per essere entrato nello spogliatoio Arbitri, al termine della gara Hellas Verona – Parma del 1 luglio 2020, pur essendo l'ingresso consentito, dopo la sanificazione, solo agli arbitri designati alla gara e vietato "a qualunque altro tesserato, tecnico o operatore", e per non aver indossato, durante il colloquio con l'arbitro dell'incontro in esame, la mascherina (DPI), come previsto per il Personale extra Gruppo Squadra Partita, con ciò mettendo a rischio la salute dell'arbitro e dei suoi assistenti;

PARMA CALCIO 1913 S.r.l., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luca CARRA, nella qualità di legale rappresentante, per conto della società PARMA CALCIO 1913 S.r.l. e dal Sig. Daniele FAGGIANO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione dell'ammenda di € 9000,00 (novemila/00) per il Sig. Daniele FAGGIANO e di €3000,00 (tremila/00) di ammenda per la società PARMA CALCIO 1913 S.r.l.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 AGOSTO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 73/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 516 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Simeone MISCINO e del Sig. Fioravante MISCINO, avente ad oggetto la seguente condotta:

SIMEONE MISCINO, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva vigente, in qualità di dirigente con incarico di copresidente della società ASD Real Frattaminore per la stagione sportiva 2017/2018, per aver assunto illegittimamente la carica di Presidente della società, approfittando della lunga assenza del presidente Sig. Mozzillo Pasquale, attraverso una falsa dichiarazione di dimissioni del predetto presidente inserita in un verbale assembleare del 20 ottobre 2017 che recava la sola sottoscrizione del Mozzillo Pasquale con firma evidentemente apocrifa ed inoltre presiedeva una successiva assemblea in data 6 novembre 2017 riportando a verbale la presenza del Mozzillo Pasquale nonché la firma di questi, parimenti apocrifa;

FIORAVANTE MISCINO, in violazione dell'art. 4, comma 1 Codice di Giustizia Sportiva vigente, in qualità di Dirigente della ASD Real Frattaminore, per aver partecipato all'assemblea ordinaria della società in data 6 novembre 2017, assumendone le funzioni di segretario e sottoscrivendo il relativo verbale in cui era attestata la partecipazione del Mozzillo Pasquale che invece non era presente, e sul quale era riportata la firma dello stesso, evidentemente apocrifa;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Simeone MISCINO e dal Sig. Fioravante MISCINO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 8 (otto) mesi di inibizione per il Sig. Simeone MISCINO e di 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Fioravante MISCINO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 AGOSTO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 74/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 942 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Antonio Tito STEDUTO, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANTONIO TITO STEDUTO, in violazione degli artt. 4 e 32 del Codice di Giustizia Sportiva vigente, per aver svolto attività di direttore sportivo della società A.S.D. Gessate, pur essendo tesserato con la A.S.D. Città di Sesto, e per aver svolto attività di proselitismo, coinvolgendo in attività calcistiche (gare ed allenamenti per la A.S.D. Gessate) i calciatori Richmond John, Youssef Farag, Luigi Antonio Infantes Palomino, Alessio Sitzia e Christian Colangelo di Giacomo, tesserati con la A.S.D. Città di Sesto, senza alcuna autorizzazione da parte della società di appartenenza dei calciatori;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonio Tito STEDUTO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Antonio Tito STEDUTO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 AGOSTO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 75/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1108 pf 19/20 adottato nei confronti del Sig. Alessandro GROSSI, avente ad oggetto la seguente condotta:

ALESSANDRO GROSSI, iscritto nell'albo dei tecnici, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma sia in relazione a quanto disposto dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso nel corso di un intervento durante la conferenza denominata "Salotto Ciociaro" trasmessa in data 23.4.2020 sulla pagina "Pallone Ciociaro" del social network "facebook", espresso pubblicamente dichiarazioni lesive del prestigio e della reputazione del Settore Tecnico della Federazione Italiana Giuoco Calcio;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alessandro GROSSI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di squalifica per il Sig. Alessandro GROSSI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 AGOSTO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 76/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 838 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Emiliano DE ANGELIS, Alessandro ZEGA, e della società SSD CYNTHIA 1920 S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

EMILIANO DE ANGELIS, Dirigente Accompagnatore per la SSD CYNTHIA 1920 S.r.l. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, e agli artt. 21, e 22 delle NOIF, per avere nella stagione sportiva 2019-2020, svolto in via di fatto il ruolo di co-allenatore della formazione Under 14 regionale della SSD CYNTHIA 1920 S.r.l. in assenza della necessaria abilitazione tecnica rilasciata dal Settore Tecnico della FIGC, ancorché risultasse tesserato come Dirigente Accompagnatore, e presente nelle distinte di gara con la qualifica di "massaggiatore", dirigendo altresì gli allenamenti settimanali e operando in particolare nelle gare disputate dalla predetta formazione giovanile in data 23.02.2020 e 29.02.2020, come aiutante allenatore del tecnico abilitato signor Savino Giovanni;

ALESSANDRO ZEGA, Dirigente con funzioni di Responsabile del Settore Giovanile della SSD CYNTHIA 1920 S.r.l. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 21, 22, e 23 delle NOIF, per avere consentito, e comunque per non aver impedito, che il signor De Angelis Emiliano tesserato in qualità di Dirigente Accompagnatore svolgesse, nella stagione sportiva 2019-2020, in via di fatto funzioni tecniche e di co-allenatore della formazione Under 14 Regionali, dirigendo gli allenamenti settimanali e svolgendo funzioni tecniche durante le gare di campionato, in assenza della necessaria abilitazione tecnica rilasciata dal Settore Tecnico della FIGC, riconoscendo espressamente in sede di audizione come il predetto Dirigente svolgesse "funzioni di aiutante dell'allenatore";

SSD CYNTHIA 1920 S.R.L., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione ai fatti contestati ai suddetti Dirigenti signori Emiliano De Angelis e Alessandro Zega;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Emiliano DE ANGELIS, Alessandro ZEGA, e dal Sig. Sandro LEUTI, nella qualità di legale rappresentante pro tempore per conto della società SSD CYNTHIA 1920 S.R.L.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (mesi) e 20 (venti) giorni di inibizione per il Sig. Emiliano DE ANGELIS, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Alessandro ZEGA e di € 667,00 (seicentosessantasette/00) di ammenda per la società SSD CYNTHIA 1920 S.R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 AGOSTO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 245°

COMUNICATO UFFICIALE N. 77/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 861 pf 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Rosario LOMBARDO, Maurizio PEPOLI, e della società A.P.D. RG, avente ad oggetto la seguente condotta:

ROSARIO LOMBARDO, Dirigente della A.P.D. RG all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 39), lettera Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, poiché nella stagione sportiva 2018/2019, benché non iscritto nei ruoli del settore tecnico e quindi non abilitato alla conduzione tecnica, ha svolto le funzioni di allenatore di fatto in favore della A.P.D. RG come emerge dalle distinte ufficiali delle gare; A.P.D. RG – San Paolo del 24.11.2018; A.P.D. RG – FC Megara Augusta del 29.11.2018 e Leonzio Accademy – A.P.D. RG del 22.12.2018 tutte vevoli per il Campionato Under 17 allievi provinciali;

MAURIZIO PEPOLI, Presidente della A.P.D. RG all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 39), lettera Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere consentito e comunque non impedito al Sig. Rosario Lombardo dirigente della A.P.D. RG di svolgere nella stagione sportiva 2018/2019 l'attività di allenatore in favore della A.P.D. RG, benché lo stesso non fosse iscritto nei ruoli del settore tecnico e quindi non abilitato alla conduzione tecnica della squadra, il tutto come emerge dalle distinte ufficiali delle gare: A.P.D. RG – San Paolo del 24.11.2018; A.P.D. RG – FC Megara Augusta del 29.11.2018 e Leonzio Accademy – A.P.D. RG del 22.12.2018 tutte vevoli per il Campionato Under 17 allievi provinciali. In violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 39), lettera Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, ed all'art. 23), delle N.O.I.F., per non aver adempiuto all'obbligo di tesseramento di un allenatore iscritto al Settore Tecnico per la partecipazione al Campionato Under 17 allievi provinciali stagione sportiva 2018-2019 disputato dalla predetta società;

A.P.D. RG, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'articolo 6, commi 1, e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Rosario LOMBARDO e Maurizio PEPOLI in proprio e, in qualità di Legale Rappresentante, per conto della società A.P.D. RG;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Rosario LOMBARDO, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Maurizio PEPOLI, e di €300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.P.D. RG.;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 AGOSTO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 78/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 943 pfi 19/20 adottato nei confronti della società ASD ORATORIO IMMACOLATA ALZANO, avente ad oggetto la seguente condotta:

ASD ORATORIO IMMACOLATA ALZANO, responsabile per la violazione dell'art. 26, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto all'esito della gara A.S.D. Immacolata Alzano-A.C.D. Baradello Clusone del 16.2.2020, nei pressi del parcheggio dello stadio, alla presenza di più persone che avevano raggiunto il direttore di gara, il sig. Eusebio Barilani, non tesserato, padre del calciatore Jacopo Barilani dell'A.S.D. Immacolata Alzano che era stato espulso durante la gara, si avvicinava al direttore di gara e lo colpiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luca BUZZETTI, in qualità di Presidente, per conto della società ASD ORATORIO IMMACOLATA ALZANO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 1000,00 (mille/00) di ammenda per la società ASD ORATORIO IMMACOLATA ALZANO,

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 AGOSTO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 79/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 546 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Williams FINELLI e della società A.S.D. SPORTING MILANO, avente ad oggetto la seguente condotta:

WILLIAMS FINELLI, tesserato come calciatore per la stagione 2019/20 per la Soc. ASD Sporting Milano, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver tenuto, al termine della gara disputata il 3.11.19 tra la Società ASD Sporting Milano e la U.S.D. Zivido, valevole per il Campionato di Prima Categoria del C.R. Lombardia, una condotta violenta nei confronti del sig. Volpe Sebastiano, Direttore Sportivo USD Zivido, passando alle vie di fatto nei confronti di quest'ultimo, come ammesso dal medesimo sig. Finelli in sede di audizione e confermato dal sig. Carusi Massimo Maria Giuseppe, Presidente dell'ASD Sporting Milano, nonché dal sig. Pugnaghi Matteo, dirigente dell'ASD Sporting Milano;

A.S.D. SPORTING MILANO, per responsabilità, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta del proprio tesserato come sopra descritta;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Williams FINELLI e dal Sig. Massimo Maria Carusi, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. SPORTING MILANO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica da scontare nella stagione sportiva 2020/2021 per il sig. Williams FINELLI e di € 450 (quattrocentocinquanta) di ammenda per la società A.S.D. SPORTING MILANO (oggi A.S.D. CALCIO CANEGRATE a seguito di fusione);

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 AGOSTO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 245°

COMUNICATO UFFICIALE N. 80/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1125 pf 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Pierpaolo BISOLI e Danilo CHIODI e della società U.S. CREMONESE S.p.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

PIERPAOLO BISOLI, allenatore della Società U.S. Cremonese S.p.A., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e di quanto previsto dal C.U. n. 210/A FIGC dell'8 giugno 2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari" (cfr. "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità "a porte chiuse", finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologia da COVID-19", a pag.12 sia nella versione 3 - 24 maggio 2020 che nella versione 4 - 22 giugno 2020), per aver avuto accesso allo Stadio Zini di Cremona, segnatamente accedendo alla zona 2 - Tribune, senza essere indicato in alcun elenco ufficiale, fornito alla Procura Federale, delle persone ammesse nelle zone 1, 2 e 3 allo Stadio Zini, in occasione della gara Cremonese - Pescara del 03/07/2020;

DANILO CHIODI, preparatore atletico della Società U.S. Cremonese S.p.A., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e di quanto previsto dal C.U. n. 210/A FIGC dell'8 giugno 2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari" (cfr. "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità "a porte chiuse", finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologia da COVID-19", a pag.12 sia nella versione 3 - 24 maggio 2020 che nella versione 4 - 22 giugno 2020), per aver avuto accesso allo Stadio Zini di Cremona, segnatamente accedendo alla zona 2 - Tribune, senza essere indicato in alcun elenco ufficiale, fornito alla Procura Federale, delle persone ammesse nelle zone 1, 2 e 3 allo Stadio Zini, in occasione della gara Cremonese - Pescara del 03/07/2020;

U.S. CREMONESE S.p.A., per responsabilità oggettiva ai fini disciplinari, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti; nonché per responsabilità propria in relazione al C.U. N° 210/A dell'8/6/2020;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Pierpaolo BISOLI, Danilo CHIODI e Paolo ROSSI, quest'ultimo, in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.S. CREMONESE S.p.A.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 (duemila/00) per il Sig. Pierpaolo BISOLI, dell'ammenda di € 2.000,00 (duemila/00) per il Sig. Danilo CHIODI e di € 2.000,00 (duemila/00) di ammenda per la società U.S. CREMONESE S.p.A.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 AGOSTO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 245°

COMUNICATO UFFICIALE N. 81/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1124 pf 19/20 adottato nei confronti del Sig. Maurizio MANZINI e della società S.S. LAZIO S.P.A, avente ad oggetto la seguente condotta:

Maurizio MANZINI, Dirigente Accompagnatore della S.S. Lazio S.p.A. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e di quanto previsto dal C.U. n.210/A FIGC dell'8 giugno 2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari" (cfr. "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità "a porte chiuse", finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologia da COVID-19"), per essere entrato nello spogliatoio Arbitri, in occasione della gara Lazio – Milan del 4 luglio 2020, pur essendo l'ingresso consentito, dopo la sanificazione, solo agli arbitri designati alla gara e vietato "a qualunque altro tesserato, tecnico o operatore";

S.S. LAZIO S.P.A, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e, per responsabilità propria, in violazione degli obblighi posti in essere dal C.U. 210/A FIGC dell'8 giugno 2020, di osservanza dei Protocolli Sanitari finalizzati al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19, emanati dalla FIGC e validati dalle Autorità sanitarie e governative competenti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Maurizio MANZINI e Claudio LOTITO, in qualità di Presidente del Consiglio di Gestione, per conto della società S.S. LAZIO S.P.A;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 10 (dieci) giorni di inibizione per il Sig. Maurizio MANZINI, e di €2.000,00 (duemila/00) di ammenda per la società S.S. LAZIO S.P.A;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 AGOSTO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 245°

COMUNICATO UFFICIALE N. 82/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 877 pf 19/20 adottato nei confronti della società U.S. BONARUBIANA, avente ad oggetto la seguente condotta:

U.S. BONARUBIANA, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per i fatti contestati al Sig. Mohamed Mayate, allenatore, nella stagione 2017/2018 tesserato per la società;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Pietro Bersani, in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.S. BONARUBIANA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società U.S. BONARUBIANA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 AGOSTO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 83/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1100 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Enea PALOKAJ e della società A.C. MESTRE S.S.D. A R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

ENEAL PALOKAJ, calciatore richiedente il tesseramento per la Società A.C. MESTRE S.S.D. A R.L., in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui agli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., per aver in data 12/02/2020, in occasione della richiesta di tesseramento con la Società A.C. MESTRE S.S.D. A R.L., presumibilmente nella sede della stessa, dichiarato, mentendo, di non essere mai stato tesserato con società appartenenti a Federazioni estere;

A.C. MESTRE S.S.D. A R.L., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nell'interesse della quale il calciatore suddetto ha commesso i fatti contestati;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Enea PALOKAJ e dal Sig. Stefano Serena, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.C. MESTRE S.S.D. A R.L.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 giornata di squalifica per il Sig. Enea PALOKAJ e di €250,00 di ammenda per la società A.C. MESTRE S.S.D. A R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 AGOSTO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 84/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 875 pf 19/20 adottato nei confronti del Sig. Mario SCOLA, avente ad oggetto la seguente condotta:

MARIO SCOLA, tecnico iscritto nei Ruoli del Settore Tecnico (allenatore di base cod. 34147), in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 37, comma 1, del Regolamento Settore Tecnico, e dell'art. 23, comma 2, delle NOIF in relazione all'art. 17, commi 3 e 4, del Regolamento del Settore Tecnico, per non avere effettuato gli aggiornamenti obbligatori previsti per l'abilitazione in suo possesso all'epoca dell'evento e per non aver ottemperato all'obbligo relativo al versamento della quota annuale di iscrizione all'albo per la stagione sportiva 2018/2019 (pagamento effettuato in data 27.01.2020);

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Mario SCOLA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Mario SCOLA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 AGOSTO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 85/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 836 pf 19/20 adottato nei confronti del Sig. Alessandro MERELLA e della società S.S.D. NETTUNO, avente ad oggetto la seguente condotta:

ALESSANDRO MERELLA, all'epoca dei fatti Presidente della società S.S.D. Nettuno e altresì allenatore iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., in violazione dell'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver rivestito il ruolo di Presidente della società S.S.D. Nettuno nel corso della stagione sportiva 2019/20 omettendo di presentare richiesta di sospensione volontaria dall'Albo del Settore Tecnico della F.I.G.C., pur non avendo espletato nella stessa stagione sportiva l'attività di allenatore per la stessa società;

S.S.D. NETTUNO per responsabilità ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alessandro MERELLA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società S.S.D. NETTUNO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Alessandro MERELLA e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società S.S.D. NETTUNO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 AGOSTO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 86/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 865 pf 19/20 adottato nei confronti del Sig. Francesco FACCHI, avente ad oggetto la seguente condotta:

FRANCESCO FACCHI, allenatore di base tesserato per la società ATLETICO ZAGAROLO all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 34 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 30, comma 2, e 4 dello Statuto Federale e all'art. 37, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver adito la giustizia ordinaria, in particolare sporgendo denuncia-querela in data 23.06.2019 presso la Stazione C.C. Di San Cesareo (RM), relativamente al reato di falsità in atti, dopo che gli era stata negata la deroga al vincolo di giustizia;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Francesco FACCHI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di squalifica e € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per il Sig. Francesco FACCHI;

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 AGOSTO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 87/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 953 pf 19/20 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe MENNA e della società A.C. SCERNI ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE MENNA, tesserato in qualità di Dirigente - Segretario della società A.C. Scerni A.S.D nonché incaricato alla ricezione della corrispondenza societaria, in violazione degli artt. 2, comma 1, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 38, comma 8, lettera b) del previgente Codice di Giustizia Sportiva, per aver scientemente e consapevolmente omesso di consegnare al sig. Lupo Giuseppe gli atti, provenienti da organi della giustizia sportiva, a lui destinati e notificati presso la sede sociale della A.C. Scerni A.S.D.;

A.C. SCERNI ASD, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Roberto LAZZARO, nella qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.C. SCERNI ASD e dal Sig. Giuseppe MENNA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe MENNA e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.C. SCERNI ASD;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 AGOSTO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina